

N. 471/2016 R.G.

N. 899/16 REP.M.

N. 7508/16 CRON.



**TRIBUNALE ORDINARIO DI LOCRI
SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale di Locri, riunito in camera di consiglio in persona dei Magistrati:

| | |
|----------------------|--------------|
| Dott. Sergio Malgeri | Presidente |
| Dott. Andrea Amadei | Giudice |
| Dott. Lucio Fredella | Giudice rel. |

Sentito il giudice delegato, dott. Lucio Fredella, all'esito della camera di consiglio del 19 luglio 2016 ha pronunciato il seguente

DECRETO

Esaminato il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, con riserva della presentazione della proposta del piano e della documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art.161 L.F., depositato il 23 giugno 2014 (successivamente integrato in data 30 dicembre 2014) da Nuove Frontiere S.r.l., nonché i documenti e le informazioni integrative depositate il 19 marzo 2015, in attuazione di quanto disposto da questo Tribunale con decreto del 20 febbraio 2015 e le modifiche in ultimo depositate il 21.10.2015 ;

Considerato:

- che, ammessa la procedura con decreto di questo Tribunale del 13 maggio 2015, all'adunanza dei creditori (espletata nei giorni 22.9.2015, 21.10.2015; 20.11.2015 e 22.1.2016), il concordato proposto da Nuove Frontiere S.r.l. con gli atti sopra richiamati, veniva approvato dalla maggioranza dei creditori ammessi al voto (precisamente, come si rileva dalla relazione sull'esito delle operazioni di voto, allo spirare dei venti giorni successivi alla chiusura del verbale - ai sensi dell'art. 178 l.f. - dal 54% dei creditori ammessi al voto, avendo espresso voto contrario i seguenti creditori: Banca Nuova, Factorit, La Valle di Mino Muià);

- che con decreto del 18.2.2016 questo Tribunale fissava, ai sensi dell'art.180 L.F., udienza in camera di consiglio per la comparizione, nel giudizio di omologazione del concordato preventivo di cui sopra, delle parti e del commissario giudiziale, delegando per l'audizione delle parti il giudice relatore, dott. Lucio Fredella;

derivanti dal rimborso del credito IVA e dalla cessione delle attrezzature aziendali, e che il generico riferimento alla "liquidazione della società" contenuto a pag. 13 del piano depositato il 30 dicembre 2014, senza predeterminazione delle modalità liquidatorie, implica l'applicazione della disciplina legale, compresa la nomina di un liquidatore esterno da parte del Tribunale nella presente sede di omologa;

- che, pertanto, la liquidazione delle poste attive, sarà eseguita dal liquidatore nominato dal Tribunale, sotto la vigilanza del commissario giudiziale e l'assistenza del Comitato dei Creditori, secondo quanto precisato in dispositivo; ogni più precisa disposizione per l'esecuzione del concordato potrà essere rimessa al Giudice Delegato, nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge;

Ritenuto, in definitiva, che ricorrono, ai sensi dell'art.180 L.F., i presupposti per omologare il concordato proposto, e per adottare i provvedimenti di cui all'art.182 L.F.;

Osservato che, in mancanza di opposizioni, non vi è luogo al regolamento delle spese processuali;

o m o l o g a

il concordato preventivo proposto da Nuove Frontiere S.r.l con ricorso depositato il 23 giugno 2014, come specificato nella proposta e nel piano depositati il 30 dicembre 2014 (in uno ai documenti e le informazioni integrative depositate il 19 marzo 2015, in attuazione di quanto disposto da questo Tribunale con decreto del 20 febbraio 2015 ed unitamente alle modifiche in ultimo depositate il 21.10.2015).

i n d i c a

quali componenti del Comitato di cui all'art. 182 L.F. i seguenti creditori, al primo dei quali vengono affidate le funzioni di presidente:

- 1) Banca Nuova
- 2) Emme CI S.r.l.
- 3) 2P Casearia S.r.l.
- 4) Factorit
- 5) La Valle di Mino Muià

n o m i n a

liquidatore giudiziale ai sensi dell'art. 182 L.F. la dr.ssa **Maria Arcadi**, con studio a Sant'Agata del Bianco, alla via Trieste, s.n.c..

pagamenti ai singoli creditori saranno effettuati mediante assegni circolari non trasferibili che l'istituto bancario di cui al punto f) invierà direttamente agli interessati su richiesta del liquidatore, rimettendo al giudice delegato un elenco degli assegni spediti (ovvero, in alternativa, qualora i singoli creditori forniscano le relative coordinate bancarie o comunque esse risultino in atti, mediante bonifici);

h) restano fermi i tempi di realizzazione del concordato per come fissati nella versione modificata del piano, depositata il 21.10.2015;

i) ogni più precisa disposizione per l'esecuzione del concordato è rimessa al giudice delegato, che eserciterà, in quanto applicabili, i poteri di cui all'art.25 L.F..

Dichiara non luogo a provvedere sulle spese del procedimento di omologa.



Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto al debitore, al commissario giudiziale (il quale, a sua volta, ne darà notizia ai creditori), al liquidatore giudiziale ed al P.M. e per la sua pubblicazione a norma dell'art.17 L.F.

Dichiara il presente decreto immediatamente esecutivo per legge.


Locri, li 19 luglio 2016

Il giudice relatore

dott. Lupo Fredella



Il Presidente
dott. Sergio Malgeri



24.11.2016

